

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SPADAFORA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Nella seduta del 11/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione mensile (alla rata 48 di 120), il ricorrente – per il tramite di procuratore - con lettera di reclamo, chiedeva all'intermediario la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento, anche di natura assicurativa, oltre interessi e spese legali.

Non ritenendo soddisfacente il rimborso effettuato dalla resistente, il ricorrente ha adito questo Arbitro per ottenere, il rimborso dei seguenti oneri calcolati *pro quota* in conseguenza dell'estinzione anticipata: “*Commissioni*” per € 1.597,56; “*Costi assicurativi*” per € 266,46, per un totale complessivo di € 1.864,02, oltre alla corresponsione degli interessi legali sulle somme come sopra richieste dalla “*data del reclamo al saldo*”, nonché sempre il ristoro delle spese di lite, quantificate in € 500,00.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario contestava il contenuto del ricorso affermando che:
1) nel contratto sono stati chiaramente distinti i costi e le spese inerenti ad attività preliminari e propedeutiche all'erogazione del finanziamento (c.d. *up front*) dai costi relativi

ad attività rapportate alla durata del finanziamento (c.d. *recurring*); 2) le *commissioni di accensione* del finanziamento spettanti alla mandataria “*sono chiaramente previste quali up front*”; 3) per quanto riguarda le *provvigioni corrisposte all’agente*, quale incaricato per l’offerta fuori sede, non sono rimborsabili in quanto di natura tipicamente *up front*, trattandosi di un’attività “*legata alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione del contratto*”. È infatti chiaramente indicato in contratto che essa matura nel corso del rapporto per la sola quota parte del 30% dell’importo totale. A sostegno delle proprie argomentazioni, allega diverse decisioni dell’ABF, nei confronti della convenuta, “*secondo cui le commissioni di agenzia, mediazione, collocazione et similia, sono remunerative di un’attività up front*” (Collegio di Napoli, decisioni n. 4491/15, n. 2334/16; n. 2377/16, n. 7786/16, n. 8991/16, n. 9019/16; Collegio di Milano, decisione n. 6262/15); 4) per quanto riguarda i *premi assicurativi non goduti*, la compagnia assicurativa lo ha delegato a rimborsare la parte di premio non maturata calcolata “*in ossequio alle prescrizioni dell’art. 22, comma 15-quater e 15-quinquies, della Legge 221/2012 e quindi calcolando il premio puro pagato e non goduto pari alla Riserva Matematica residua in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti [...] al netto della somma di 50,00 euro, importo questo che l’assicuratore trattiene a compensazione dei costi amministrativi così come è indicato nel modulo di adesione alla proposta di assicurazione sulla vita sottoscritto per presa visione, accettazione e ritiro in copia*”; 5) per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle *spese legali*, l’intervento di un legale non era necessario nel caso di specie, potendo il ricorrente rivolgersi direttamente all’intermediario per la soddisfazione delle proprie pretese e, dunque, essa andrebbe respinta anche “*perché altrimenti ...si giustificerebbe il ricorso all’ABF non tanto per l’ottenimento del giusto rimborso ma quanto per recuperare le spese legali*”

In ragione di tali eccezioni, l’intermediario chiedeva all’Arbitro Bancario Finanziario che il ricorso fosse rigettata ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente rispetto a quanto offerto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che non può trovare accoglimento l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, fondata sull’applicazione dell’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 in relazione alla domanda di restituzione di quota parte del premio assicurativo. Ed invero, gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non interferiscono con il profilo della legittimazione; il finanziatore è comunque esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte del collegamento negoziale tra finanziamento e polizza assicurativa. A tale stregua, il Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento e quello degli altri Collegi ABF (ABF Napoli decisione n. 5566/2015 e decisione n. 6047/2014), viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* decisione n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa.

Nel caso di specie, l’intermediario riferisce, altresì, che con riferimento all’importo relativo alla voce “*commissione mandante*” di avere già rimborsato € 462,60, nonché l’importo di € 183,35 relativo alla voce “*commissioni di gestione del prestito*”.

Per quanto attiene alla domanda della ricorrente, il Collegio richiama, altresì, il costante orientamento dell’ABF secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento: (a) sono

rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Il Collegio richiama, da ultimo, come il Collegio di Coordinamento, più di recente, abbia espresso i seguenti principi generali: (a) l'art. 125-sexies t.u.b. è una norma imperativa che esplicita un criterio di competenza economica non derogabile; (b) di conseguenza, «*il ricorso all'autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis – il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento*»; (c) fermo restando quanto precede, nonché la ribadita esigenza di una chiara distinzione tra costi *up front* e costi *recurring*, l'autonomia negoziale delle parti può esplicarsi nella individuazione del criterio di maturazione dei costi definiti come *recurring*, nel senso che tale maturazione può «*avere uno sviluppo non strettamente lineare o proporzionale*»; (d) quando ciò avviene, anche il rimborso dovuto al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata può – coerentemente – seguire il criterio adottato per la maturazione dei costi *recurring*, ossia può risultare «*non strettamente lineare o proporzionale (come normalmente avviene)*»; (e) in conclusione, dunque, «*le parti sono libere di determinare i futuri costi recurring e la loro distribuzione nel corso del tempo, ma non la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la cui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB*» (decisione n. 10035/2016).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo che non contengono una descrizione specifica delle attività svolte dall'intermediario a fronte dei costi sostenuti dal consumatore al momento della conclusione del contratto e respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che al ricorrente deve essere riconosciuta la restituzione proporzionale della quota di commissioni, anche assicurative, non godute, calcolate in € 1.873,93, secondo il criterio *pro rata temporis* in rapporto alle 72 rate residue del contratto anticipatamente estinto, tenuto conto del rimborso già effettuato di € 864,12 a rimborso delle commissioni, provvigioni e costi assicurativi in sede di estinzione come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
A - Commissioni mandante				771,00	462,60	462,60	0,00
B - Commissione mandataria per accensione				1.200,24	720,14		720,14
C - Commissione mandataria per gestione				514,39	308,63	198,17	110,46
D - Provvigioni incaricari offerta fuori sede				1.603,68	962,21	185,35	776,86
F - Costi assicurativi				444,10	266,46		266,46
Totale							1.873,93

Poiché la domanda del ricorrente è stata quantificata in € 1.864,02 il Collegio accoglie la

domanda nella misura richiesta dal ricorrente.

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso - dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.864,02 (milleottocentosessantaquattro/02), oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI